

ODG n. 229
Pg. n. 125096/2014
Data Seduta: 23/06/2014
Data inizio vigore: 23/06/2014



COMUNE DI BOLOGNA

Regolamento della Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia

Allegato A alla Deliberazione PG n. 125096/2014

REGOLAMENTO ISTITUZIONE

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Compiti
- Art. 4 - Principi di gestione
- Art. 5 - Capacità negoziale
- Art. 6 - Struttura dell'Istituzione
- Art. 7 - Obiettivi e standard di servizio

TITOLO II – ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Capo I - Organi

- Art. 8 - Organi dell'Istituzione

Capo II - Consiglio di Amministrazione

- Art. 9 - Composizione e nomina
- Art. 10 - Decadenza, dimissioni e **revoca**
- Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Sedute
- Art. 14 - Poteri sostitutivi e scioglimento

Capo III - Il Presidente

- Art. 15 - Nomina e attribuzioni

Capo IV - Il Direttore

- Art. 16 - Nomina e competenze

Capo V - Il Comitato Scientifico

- Art. 17 - Comitato Scientifico

TITOLO III - RELAZIONI CON IL COMUNE

- Art. 18 - Funzioni di indirizzo
- Art. 19 - Funzioni di controllo
- Art. 20 - Funzioni di raccordo
- Art. 21 - Rapporto con i Quartieri e con la Conferenza dei Presidenti

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

- Art. 22 - Partecipazione e rapporti con le famiglie
- Art. 23 - Pubblicità e accesso agli atti

TITOLO V – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 24 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 25- Personale dell'Istituzione
- Art. 26 - Coordinamento delle attività

TITOLO VI – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 27 - Bilancio e gestione finanziaria

Art. 28 - Piano-programma annuale delle attività

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Costituzione)

1. E' costituita l'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole di infanzia, denominata "Educazione e Scuola", di seguito l'Istituzione, ai sensi degli artt. 112-114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e degli artt. 55-58 dello Statuto del Comune di Bologna.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, ha sede nel Comune di Bologna ed è disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 2 (Finalità)

1. L'Istituzione, assume come propri, richiamandoli integralmente, i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e promuove le pari opportunità di educazione, di formazione, di cura e di relazione per l'effettivo esercizio dei diritti, nella consapevolezza che la funzione educativa è fondamentale per la qualità della crescita sociale e per assicurare ad ogni persona consapevolezza, dignità e libertà.
2. L'Istituzione persegue le seguenti finalità:
 - a) sviluppare e innovare i processi educativi e formativi, anche sostenendo attività di ricerca e di sperimentazione;
 - b) favorire la realizzazione di un sistema educativo che sappia cogliere i cambiamenti sociali ed economici della comunità di riferimento e sia realmente inclusivo, in grado di integrare su base universalistica, evitando ogni discriminazione, tutte le componenti della società, indipendentemente dalla situazione socio-economica e familiare;
 - c) promuovere il sistema formativo integrato, nella convinzione che le opportunità educative e formative che si sviluppano attorno ai servizi educativi e alla scuola, nei diversi contesti familiari, associativi e del territorio, sono centrali per rendere effettivo il diritto all'educazione e all'apprendimento;
 - d) valorizzare le professionalità coinvolte nei processi educativi e formativi, riconoscendo l'esperienza sviluppata nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia comunali e favorendo le attività di formazione, il lavoro di equipe, la collegialità della programmazione educativa e didattica e lo scambio delle buone pratiche educative e pedagogiche;
 - e) promuovere la partecipazione delle famiglie e di tutti i soggetti coinvolti e coprotagonisti nei processi educativi, in una logica di responsabilità diffusa e collettiva sui temi legati all'educazione delle giovani generazioni.
3. L'Istituzione favorisce il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'educazione e della formazione e incentiva forme di collaborazione con gli stessi.

Articolo 3 (Compiti)

1. L'Istituzione, nella gestione dei processi educativi e formativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, si occupa di:
 - a) programmare, coordinare e gestire le attività necessarie al funzionamento, alla qualificazione, allo sviluppo e all'innovazione dei servizi educativi e delle scuole comunali affidati alla sua gestione;
 - b) collaborare con le altre strutture comunali per la qualificazione e lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per l'infanzia;
 - c) favorire, in collaborazione con le altre strutture comunali, il perseguimento della continuità educativa verso gli altri ordini di scuola;

d) gestire ogni altra funzione e servizio in ambito educativo e formativo, coerenti con le finalità di cui al precedente comma 1, che l'Amministrazione ritenga di affidarle.

2. L'Istituzione, nello svolgimento dei propri compiti, mette in campo adeguati meccanismi di coordinamento, scambio di informazioni, condivisione di obiettivi e programmazione concertata con l'Asp Città di Bologna, nonché con l'Ausl nella gestione dei servizi di rispettiva competenza, con il coinvolgimento attivo dei Quartieri.

3. L'Istituzione è parte del sistema integrato dei servizi e ne sostiene lo sviluppo, favorendo la creazione e la diffusione di standard qualitativi comuni all'offerta educativa e formativa del sistema. In tale ambito, l'Istituzione promuove la rete di relazioni e scambi con tutti i componenti del sistema integrato, anche al fine di definire modalità omogenee di valutazione della qualità dei servizi; collabora con i competenti uffici comunali per la gestione e il monitoraggio dei rapporti convenzionali con i gestori privati dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.

4. L'Istituzione, nel perseguire le proprie finalità, si raccorda con i competenti organi del Comune e dei Quartieri cittadini, per un'armonica integrazione dei processi - dalla lettura dei bisogni alla programmazione e alla verifica dell'efficacia - finalizzata allo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi.

Articolo 4 (Principi di gestione)

1. L'Istituzione gode di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti ad essa affidati e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.

2. All'Istituzione è assicurata la dotazione e conseguente gestione delle risorse di personale, reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidatele, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituzione dispone:

- a) di un trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio comunale per il funzionamento dei servizi;
- b) di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività;
- c) di contributi, lasciati e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi (sia pubblici sia privati) per la qualificazione dei servizi, ivi compresi i contributi statali, regionali, provinciali e di fondazioni bancarie. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.

4. Le risorse di cui l'Istituzione dispone sono prioritariamente orientate a garantire uno sviluppo equilibrato di tutti i servizi, a partire dagli standard individuati ai sensi del successivo articolo 7, nonché a consolidare e promuovere progetti di qualificazione dei servizi stessi.

5. L'Istituzione è abilitata, sulla base degli accordi, in essere o futuri, costitutivi della Città Metropolitana ovvero tramite apposite convenzioni idonee a regolamentare le specifiche modalità operative, ad assumere la delega di altri enti, previa autorizzazione della Giunta Comunale, per l'esercizio di funzioni gestionali attinenti a servizi educativi.

Articolo 5 (Capacità negoziale)

1. L'Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali e della disciplina dettata dallo Statuto e dal presente Regolamento, possiede la

capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere, nonché di accettare donazioni. Fatte salve norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale delle Istituzioni è disciplinata dalle norme che regolano l'attività del Comune di Bologna.

Articolo 6 (Struttura dell'Istituzione)

1. Fanno parte dell'Istituzione i servizi descritti nell'elenco allegato al presente Regolamento quale sua parte integrante e sostanziale; tale elenco potrà essere modificato previo apposito provvedimento della Giunta Comunale.

2. L'apertura di nuove strutture e la chiusura o l'accorpamento di strutture preesistenti vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore dell'Istituzione; la delibera viene sottoposta alla Giunta Comunale per la sua approvazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Articolo 7 (Obiettivi e standard di servizio)

1. L'Istituzione organizza la gestione dei servizi ad essa affidati nel rispetto dei regolamenti e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché in base a quanto definito nel piano programma annuale, il quale, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera c), dello Statuto Comunale, deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie a tal fine.

2. L'Istituzione si raccorda con i competenti uffici del Comune nella definizione del sistema di controllo della gestione, e partecipa al sistema di misurazione e valutazione delle performance in armonia con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia.

3. L'Istituzione provvede, d'intesa con i competenti settori dell'Amministrazione comunale, ad accertare periodicamente il grado di soddisfazione delle famiglie sulla qualità del servizio reso. A tal fine l'Istituzione può servirsi della collaborazione di enti, associazioni professionali o di utenti o di altre organizzazioni di cittadini, nonché di singoli gruppi o persone.

TITOLO II ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Capo I Organi

Articolo 8 (Organi dell'Istituzione)

1. Sono organi dell'Istituzione, a norma dell'art. 114, comma 3, del D. Lgs 267/2000:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

2. Gli organi dell'Istituzione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli organi comunali l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione.

Capo II Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.
2. In conformità a quanto disposto dall'art.49 dello Statuto del Comune, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco all'inizio del mandato amministrativo e per tutta la durata dello stesso, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza in relazione alla funzione da svolgere. e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 215/2012 e dall'art. 2, comma 4 dello Statuto comunale. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei Consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa.
3. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi Consiglieri, che restano in carica sino alla conclusione del suo mandato.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rinominabili nei limiti di quanto stabilito dagli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale per i propri enti ed organismi partecipati ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per missioni nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per gli amministratori del Comune. I rimborsi spese sono a carico dell'Istituzione.

Articolo 10 (Decadenza, dimissioni e revoca)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente a tre sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile.
2. Nel caso di decadenza o dimissioni di talun membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco nei casi previsti all'art.49 comma 9 dello Statuto del Comune.
4. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni, decadenza o revoca della maggioranza dei suoi membri. Sino alla nomina dei successivi organi, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono attribuiti rispettivamente alla Giunta e al Sindaco.

Articolo 11 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli orientamenti espressi dagli organi di governo del Comune, ha poteri di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Istituzione; delibera sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore, e in particolare adotta gli atti di cui all'articolo 58, comma 1, dello Statuto e impartisce direttive di carattere generale; regola inoltre gli eventuali rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione.
2. L'elenco degli atti del Consiglio non sottoposti all'approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o statutarie, è trasmesso, con cadenza mensile, alla Segreteria Generale che provvede al successivo invio per informazione agli organi

del Comune.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o altro componente del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri, determinandone l'ambito.

Articolo 12 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri o il Direttore, oppure su richiesta del Sindaco.

2. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco o l'Assessore delegato.

3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitarsi a mano, a mezzo del servizio postale o per via telematica.

4. In caso d'urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate, anche con telegramma, fino a 24 ore prima della seduta.

Articolo 13 (Sedute)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore. Il Consiglio può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

2. Le sedute sono valide quando intervengono almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese; vengono assunte con voto segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

3. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Direttore, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia.

Articolo 14 (Poteri sostitutivi e scioglimento)

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluno degli obblighi previsti dall'articolo 58 dello Statuto del Comune, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, il Sindaco assume poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti e alla loro approvazione.

2. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 1, può sospendere dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione e avviare contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione.

3. Il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione in caso di grave irregolarità nella gestione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima. Sino alla nomina dei successivi organi i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono attribuiti rispettivamente alla Giunta e al Sindaco.

Capo III

Il Presidente

Articolo 15 (Nomina e attribuzioni)

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco, come specificato al precedente articolo 9, comma 1. Può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto del Comune, e sovrintende al suo corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.
5. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Sindaco provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età.

Capo IV Il Direttore

Articolo 16 (Nomina e competenze)

1. Il Direttore è nominato dal Sindaco, in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune e sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, in coerenza con quanto stabilito per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali del Comune; deve essere in possesso di adeguata qualificazione e comprovata esperienza professionale in relazione all'ambito di intervento dell'Istituzione.
2. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore, anche ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio, è effettuata in coerenza con quanto disposto per i dirigenti del Comune.

Capo V Il Comitato Scientifico

Art.17 (Comitato Scientifico)

1. In relazione alle peculiarità delle finalità dell'Istituzione, fra i cui obiettivi vi è lo sviluppo e l'innovazione dei processi educativi e formativi, anche sostenendo attività di ricerca e di sperimentazione, viene istituito il Comitato scientifico, organismo consultivo del cui contributo specialistico l'Istituzione si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comitato scientifico è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per un periodo di cinque anni ed è composto da un massimo di cinque membri scelti per specifica e riconosciuta professionalità e competenza negli ambiti di intervento dell'Istituzione stessa. I membri del comitato scientifico esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle riunioni del Comitato.

3. L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Comitato comporta la decadenza dalla carica.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Comitato, i componenti nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato degli altri componenti.
5. Il Comitato scientifico è convocato dal Direttore dell'Istituzione - che ad esso partecipa - almeno due volte all'anno, in particolare in occasione della presentazione del piano programma e, comunque, quando il Direttore o il Presidente dell'Istituzione ne ravvisi l'opportunità o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno due dei componenti il Comitato.

TITOLO III RELAZIONI CON IL COMUNE

Art. 18 (Funzioni di indirizzo)

1. L'autonomia dell'Istituzione si esercita nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, anche attraverso l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'attività di indirizzo politico-amministrativo consiste, in particolare, nella individuazione delle finalità e nella definizione degli obiettivi prioritari e dei risultati attesi dall'azione amministrativa.
3. In particolare il Consiglio Comunale:
 - a) delibera il regolamento di funzionamento dei servizi, che definisce le regole generali di funzionamento e i criteri di accesso;
 - b) delibera contestualmente al bilancio preventivo le linee d'indirizzo che, tenuto conto dei Programmi obiettivo approvati dai Quartieri, dovranno informare l'attività dell'Istituzione, al fine di consentire agli organi della stessa di predisporre il bilancio e il piano programma di attività dell'anno di riferimento;
 - c) approva il piano programma e il bilancio di previsione dell'Istituzione in conformità a quanto previsto nell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e all'art. 27 del presente Regolamento.

Articolo 19 (Funzioni di controllo)

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell'Istituzione nonché nella verifica della coerenza dell'azione amministrativa rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Consiglio Comunale nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto del Comune. In occasione dell'approvazione del conto consuntivo, viene sottoposta al Consiglio Comunale - per il tramite della commissione competente per materia, cui partecipano i Presidenti dei Consigli dei Quartieri - una Relazione che illustri le attività svolte dall'Istituzione e che consenta di valutare le modalità gestionali poste in essere per il conseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione adottati dal Consiglio Comunale, tenuto conto dei Programmi obiettivo formulati dai Consigli dei Quartieri, nonché una sintetica disamina dei dati relativi alla gestione.
3. Compete alla Giunta Comunale, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, verificare la costante rispondenza del piano programma dell'Istituzione agli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale rilevandone la correttezza e la coerenza con gli indirizzi dati.

Articolo 20

(Funzioni di raccordo)

1. Per favorire l'efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo il Sindaco o Assessore dallo stesso delegato garantisce il coordinamento tra le attività gestionali proprie dell'Istituzione e le specifiche azioni nel campo della scuola e dei servizi educativi poste in essere dal Comune, con particolare riferimento agli altri ambiti di educazione e formazione e al sistema integrato dei servizi per l'infanzia.

Articolo 21

(Rapporto con i Quartieri e con la Conferenza dei Presidenti)

1. L'Istituzione si raccorda con i singoli Quartieri rispetto alle funzioni, riconducibili al livello territoriale, di rilevazione dei bisogni, programmazione, verifica dei risultati, rapporti con i cittadini e con i soggetti attivi nel settore educativo e della scuola, nel pieno riconoscimento del ruolo che i Quartieri stessi svolgono, sul piano tecnico e politico, in ciascuno di questi ambiti in coerenza con le disposizioni del Titolo IV dello Statuto Comunale. Il raccordo è teso a favorire il coordinamento e l'integrazione nelle diverse fasi del processo di programmazione ed erogazione dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, e il concorso dei singoli territori allo sviluppo delle politiche educative cittadine.

2. La relazione fra i singoli Quartieri e l'Istituzione è improntata alla reciproca collaborazione, anche informale, e si realizza, quando è necessario, attraverso momenti di confronto specifico sulle tematiche educative e scolastiche, promossi sia dal Quartiere che dall'Istituzione, nella convinzione che la relazione con la comunità e con i soggetti che in essa operano costituisca il presupposto per l'equilibrato sviluppo dei servizi e l'arricchimento del progetto educativo.

3. La Conferenza dei Presidenti dei Quartieri è l'organismo istituzionale con cui l'Istituzione si rapporta nell'esercizio delle proprie funzioni, con lo scopo precipuo di garantire uno sviluppo delle politiche educative e dei servizi omogeneo ed equilibrato in tutto il territorio cittadino.

4. La Conferenza dei Presidenti di Quartiere viene convocata periodicamente, quando ne ravvisi l'opportunità il Presidente della Conferenza stessa, alla presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato, nonché del Presidente e del Direttore dell'Istituzione per esaminare temi specifici inerenti la gestione e lo sviluppo dei servizi, ritenuti di comune interesse. Essa viene, comunque, convocata almeno due volte all'anno per esaminare il piano programma dell'anno successivo, valutandone la rispondenza agli indirizzi espressi con gli atti di programmazione, nonché il conto consuntivo della gestione.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Articolo 22

(Partecipazione e i rapporti con le famiglie)

1. L'Istituzione promuove la partecipazione delle famiglie e valorizza gli apporti della comunità circostante, favorendo il contributo di idee e di risorse provenienti dalla medesima per lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo e scolastico del territorio. Essa favorisce un'adeguata partecipazione delle famiglie, anche attraverso un ruolo consultivo e propositivo, alla programmazione delle attività nonché allo sviluppo di progetti e iniziative specifiche.

2. L'Istituzione è coinvolta nelle modalità di partecipazione previste dai regolamenti di funzionamento dei servizi, approvati dal Consiglio Comunale, che prevedono il coinvolgimento attivo delle famiglie.

3. Al fine di rendere più efficace il ruolo delle famiglie negli organismi di partecipazione previsti, l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del piano programma e del bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo

dell'Istituzione, si confrontano preventivamente con l'organismo di rappresentanza dei genitori dei servizi per l'infanzia (0-6).

4. Per favorire la trasparenza, la definizione di indicatori di qualità e le modalità di coinvolgimento dei destinatari dei servizi, l'Istituzione adotta la Carta dei servizi, i cui contenuti si uniformano alle disposizioni normative vigenti, nonché agli indirizzi specifici stabiliti dal Consiglio Comunale e alle più significative esperienze nell'ambito dei servizi pubblici.

5. L'Istituzione si raccorda con i competenti uffici comunali per la definizione delle modalità più adeguate di comunicazione e informazione ai cittadini e, in particolare, agli utenti dei servizi ad essa affidati.

Articolo 23 (Pubblicità e accesso agli atti)

1. L'Istituzione informa la propria attività ai principi di trasparenza e pubblicità.

2. La disciplina sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nonché ai dati personali raccolti nelle banche-dati detenute dall'Istituzione è conforme a quella vigente presso il Comune in quanto compatibile, nonché alle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 in relazione alle policies di sicurezza adottate dall'Amministrazione comunale.

TITOLO V PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 24 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Istituzione è diretta ad assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi ad essa assegnati, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto della professionalità e responsabilità degli operatori.

2. L'Istituzione organizza i servizi per aree di coordinamento territoriali, che assicurino il costante raccordo con i Quartieri cittadini, al fine di favorire un'efficace integrazione nell'esercizio delle rispettive funzioni, che sia tesa ad una visione unitaria e complessiva dei servizi educativi e scolastici.

3. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte. A tal fine l'Istituzione introduce le innovazioni più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Articolo 25 (Personale dell'Istituzione)

1. L'Istituzione, coerentemente con il piano programma annuale, individua il fabbisogno di personale necessario al funzionamento dei servizi, in ogni modo coerente con gli indirizzi definiti dall'Amministrazione Comunale.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituzione potrà utilizzare:

a) personale comunale, anche comandato o distaccato da altri enti;

b) personale volontario, tirocinanti, titolari di borse di studio, stagisti, sulla base di specifiche convenzioni, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e finalizzati al corretto utilizzo di tali risorse.

3. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale assegnato all'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti del Comune.
4. L'attribuzione del trattamento accessorio ed incentivante previsti al personale compete al Direttore, nell'ambito del fondo costituito per i dipendenti comunali e in raccordo con le strutture competenti dell'Amministrazione comunale. Tale trattamento può tenere conto dei benefici derivanti all'Istituzione dai proventi per sponsorizzazioni, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state assegnate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
5. L'Istituzione concorda con i settori di riferimento del Comune l'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale.
6. Al personale dell'Istituzione si applica quanto previsto nei regolamenti comunali e nei vigenti accordi contrattuali nazionali ed aziendali. A questo fine, sui temi oggetto di contrattazione, la delegazione trattante del Comune è integrata dal Direttore dell'Istituzione. Gli altri modelli di relazioni sindacali sono gestiti direttamente dall'Istituzione in raccordo con i competenti uffici comunali.

Articolo 26 (Coordinamento delle attività)

1. Il Direttore è coadiuvato nella gestione e nella programmazione dell'attività dell'Istituzione da i responsabili dei diversi ambiti di attività, che riunisce periodicamente per esaminare i problemi di ordine tecnico ed economico inerenti alla conduzione dell'Istituzione, discutere gli obiettivi, valutare i risultati conseguiti, individuare i fabbisogni formativi del personale.
2. I responsabili dei servizi e delle attività in cui si articola l'Istituzione concorrono alla realizzazione degli obiettivi assegnati con autonomia professionale e nell'ambito delle deleghe di funzioni che saranno conferite loro dal Direttore dell'Istituzione.
3. Al fine di assicurare un costante coordinamento, monitoraggio e miglioramento della qualità dei servizi, il Direttore dell'Istituzione si avvale di una funzione di 'coordinamento pedagogico', cui concorrono i responsabili dei servizi.

TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Articolo 27 (Bilancio e gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'Istituzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza, e al bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quella del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di piano programma dell'Istituzione relativa all'anno successivo. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio comunale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il piano programma, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione dal medesimo bilancio, nonché il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale piano; entrambi i documenti vengono trasmessi alla Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, come previsto dall'art.114 del D. Lgs. 267/2000.
3. Il bilancio è vincolato all'obbligo del pareggio e all'equilibrio tra entrate e uscite.
4. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo

quanto previsto dalle disposizioni legislative e statutarie vigenti. Il Direttore e gli uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione dell'istituto.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono opportune.

6. Le risorse assegnate dal Comune, previste dall'art. 4 del presente Regolamento, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio del bilancio comunale, si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione finanziaria del suddetto bilancio, come disposto dall'art. 163 del TUEL.

7. Per il servizio di tesoreria e di cassa, l'Istituzione si avvale dell'Istituto di Credito tesoriere del Comune.

8. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo della gestione relativa all'anno precedente, su proposta del Direttore corredata di una relazione sull'attività svolta e previo esame dell'apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, come previsto dall'art.114 del TUEL.

Articolo 28

(Piano-programma annuale delle attività)

1. L'Istituzione partecipa al procedimento di programmazione delle attività comunali.
2. In base all'esito del suddetto procedimento, l'Istituzione persegue le proprie finalità ai sensi del piano-programma annuale delle attività.
3. Il piano-programma reca, per le ragioni sinteticamente illustrate a suo corredo, gli indirizzi e gli obiettivi generali che il Comune assegna all'Istituzione per l'esercizio dei compiti affidategli, e la menzione di quelle altre attività o progetti che il Consiglio di Amministrazione abbia ragionevole certezza di potere autonomamente sviluppare in corso di esercizio per il conseguimento delle sue finalità.
4. L'Istituzione esercita le attività approvate ai sensi del precedente comma con l'autonomia gestionale stabilita dal presente Regolamento, rimanendo libera di estendere l'area quantitativa e qualitativa della propria azione in coerenza alle finalità di cui all'art. 3 mediante risorse diverse da quelle indicate al comma 4 che abbia imprevedibilmente accertato disponibili in corso di esercizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei nuovi regolamenti dei servizi nidi e delle scuole dell'infanzia, restano in vigore le disposizioni vigenti, fatto salvo quanto espressamente in contrasto con il presente Regolamento.
2. Vengono fatte salve le convenzioni, gli accordi e ogni altro rapporto instaurato dal Comune con enti pubblici e privati, riguardanti servizi afferenti all'Istituzione, che subentrerà in tutti i rapporti in essere.

Articolo 30

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che costituisce l'Istituzione e ne approva il Regolamento.

